



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENETO SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- Presidente e Relatore
- Giudice
- Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 88/2017
depositato il 19/01/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 708/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA
VIA DEL MERCATO NUOVO 53 36100 VICENZA

difeso da:

CORSO PALLADIO 36100 VICENZA

proposto dagli appellanti:

VIA VI

difeso da:

CUSINATO RICCARDO
VIA LAGO DI LUGANO 27 36015 SCHIO VI

difeso da:

FANTINI DANIELE
VIA LAGO DI LUGANO 27 36015 SCHIO VI

Atti Impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 88/2017

UDIENZA DEL

20/11/2018 ore 14:30

N°
1486/4/18

PRONUNCIATA IL:
20 novembre 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
19 dicembre 2018

Il Segretario
Il Collaboratore Tributario

n. 88/2017

presentava ricorso alla commissione tributaria provinciale di Vicenza impugnando l'avviso di accertamento n. T65 /2014 con cui l'Amministrazione aveva provveduto alla rideterminazione delle maggiori imposte dovute a fronte di un rilevante scostamento fra reddito dichiarato (pari a zero) e reddito determinabile sinteticamente sulla base di indicatori oggettivi.

La contribuente eccepiva violazione e falsa applicazione art. 12 comma 7 L. 212/200, 32 DPR 600/1973 e 24 L.4/1929 per mancata redazione di processo verbale di constatazione, mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ovvero della instaurazione di un contraddittorio preventivo esaustivo e completo. Eccepiva un omesso o comunque insufficiente esame della documentazione dimessa dalla contribuente che spiegava esaustivamente la provenienza da redditi diversi od esenti.

In particolare rilevava come perlomeno con riferimento alla somma di € 33.634,95 si trattasse di disponibilità di risparmio esistenti in epoca anteriore al 01/01/2009 per cui le operazioni compiute nel primo trimestre del 2009 erano state finanziate da tale provvista.

Sosteneva, peraltro, con riferimento ai restanti importi come gli stessi provenissero da precedenti investimenti, giroconti o da versamenti, per un importo dimostrato di € 31.500, effettuati da , compagno della contribuente, che peraltro redigeva apposita dichiarazione.

Sosteneva come per i restanti importi si trattasse comunque di somme derivanti da trasferimenti da libretto di risparmio e quindi per importi già nella disponibilità della prima del 2009.

Eccepiva, inoltre, il vizio per mancata sottoscrizione dell'avviso.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che riepilogava i plurimi contatti ed incontri avvenuti con la contribuente sostenendo la correttezza formale e sostanziale del proprio operato.

Specificatamente, l'Ufficio affermava che era stato instaurato un pieno ed esaustivo contraddittorio mentre, nel merito, sosteneva come la contribuente non avesse offerto adeguate allegazioni per superare le presunzioni derivanti dalla incoerenza fra reddito percepito e spese sostenute.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso.

Sosteneva come l'Ufficio avesse instaurato un significativo e penetrante contraddittorio (incontri avvenuti nelle date del 28/05/2014, 11/06/2014, 25/09/2014 e 27/10/2014) per cui doveva ritenersi in ogni caso soddisfatto l'onore di interfocuzione.

In riferimento al vizio di sottoscrizione dell'atto impugnato evidenziava come l'Ufficio avesse adeguatamente provato la legittimazione del funzionario sottoscrittore.



L'Ufficio ha provato compiutamente la riferibilità dell'atto e la validità della delega di firma e la sua proroga.

In punto ricostruzione sintetica del reddito operata dall'Ufficio si ritiene che le argomentazioni dedotte dalla Agenzia delle Entrate non siano corrette e tali da giustificare la rideterminazione operata e che fondate siano le doglianze dell'appellante laddove lamenta il mancato confronto con i dati documentali offerti in produzione.

La valutazione comparativa fra la ricostruzione sintetica operata dall'Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente porta a ritenere fondate le giustificazioni offerte dalla parte ed in particolare la provenienza da redditi diversi da quelli ipoteticamente formatisi nell'anno di imposta preso in considerazione.

La analitica ricostruzione offerta risulta così pienamente convincente e, d'altra parte, l'Ufficio nelle proprie deduzioni sembra omettere la rivalutazione proprio degli elementi aggiuntivi forniti dalla contribuente.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tenuto conto che parte della documentazione è stata prodotta solo nell'ambito del processo.

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Venezia Mestre 20/11/2018

Il Presidente estensore

dott.

